

# SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 59/2013

dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura

europea

NUMERO ATTO COM(2013) 534 final

NUMERO PROCEDURA 2013/0255 (COD)

**AUTORE** Commissione europea

**DATA DELL'ATTO** 17/07/2013

DATA DI TRASMISSIONE 12/08/2013

**SCADENZA OTTO** 28/10/2013

**SETTIMANE** 

**ASSEGNATO IL** 10/09/2013

COMM.NE DI MERITO 2<sup>a</sup> Parere motivato entro 10/10/2013

COMM.NI CONSULTATE 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e Oss.ni e proposte entro 03/10/2013

14<sup>a</sup>

OGGETTO La proposta intende istituire la Procura europea e stabilire le

norme relative al suo funzionamento.

BASE GIURIDICA Articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(TFUE), il quale prevede che "per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo". Esso specifica, "la Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri". Il paragrafo 3 definisce il campo di applicazione materiale di regolamenti, che dovranno stabilire "lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità

delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni".

# PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione sottolinea che l'obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della disorganicità delle azioni penali nazionali. Si rende quindi necessario l'intervento dell'Unione per istituire una Procura europea con competenza esclusiva a perseguire tali reati.

Il **valore aggiunto** risiede principalmente nell'aumento del numero di azioni penali contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea migliorerà, inoltre, l'uso delle risorse e dello scambio di informazioni necessarie per condurre con successo le indagini e l'azione penale, accrescendone l'effetto preventivo<sup>1</sup>.

Il regolamento si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo prefisso. La Commissione specifica che esso garantisce di incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle strutture istituzionali degli Stati membri nella misura più contenuta possibile.

## **ANNOTAZIONI:**

Ai sensi della legge 234/2012, la presente proposta di regolamento è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

## Contesto della proposta

Il perseguimento dei reati a danno del bilancio dell'Unione è attualmente competenza esclusiva degli Stati membri e non esiste un'autorità dell'Unione preposta a tal fine. La Commissione sottolinea che, sebbene questi reati siano potenzialmente molto dannosi, non sempre sono oggetto dell'indagine e azione penale delle autorità nazionali, che dispongono di risorse limitate, e i cui interventi di contrasto, sfuggendo alle autorità la dimensione transfrontaliera, si dimostrano spesso frammentari.

Nonostante i maggiori sforzi di organismi dell'Unione come Eurojust, Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sono intralciati da una serie di problemi che sono il principale ostacolo alle indagini e alla repressione efficace dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione ritiene dunque che, poiché attualmente le autorità nazionali responsabili delle indagini penali e dell'azione penale non sono in grado di garantire un livello equivalente di protezione e contrasto, l'Unione non solo è competente ma ha anche l'obbligo di intervenire. L'articolo 86 del trattato costituisce la base giuridica necessaria per un nuovo sistema di azione penale a livello dell'Unione il cui scopo sia correggere le carenze dell'attuale sistema di contrasto basato esclusivamente sugli sforzi nazionali, conferendo a questi ultimi coerenza e coordinandoli.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Commissione ritiene che il sistema attuale, in cui solo gli Stati membri, assistiti da Eurojust e Europol, sono competenti per svolgere le indagini e le azioni penali, non è sufficiente per contrastare il numero elevato di reati e il danno che ne consegue.

Gli attuali strumenti dell'Unione a tutela dei suoi interessi finanziari comprendono indagini amministrative, controlli, *audit* e azioni legislative. La presente proposta, istituendo la Procura europea e definendone le competenze e procedure, integra la **proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012) 363 final), presentata dalla Commissione europea l'11 luglio 2012<sup>2</sup>. La proposta si inserisce, inoltre, in un pacchetto legislativo inteso a rafforzare gli aspetti istituzionali della tutela degli interessi finanziari dell'Unione<sup>3</sup>, in linea con la politica della Commissione europea avviata il 26 maggio 2011 dalla comunicazione "La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative - Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti" (COM(2011) 293 def.).** 

Il pacchetto consta, oltre che della proposta in oggetto, di:

- una proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013) 535 final);
- la comunicazione "Migliorare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini: approccio graduale di accompagnamento all'istituzione della Procura europea" (COM(2013) 533 final).

La Commissione ritiene che la Procura europea dovrà ovviare ai limiti funzionali degli attuali organismi e agenzie dell'Unione, in quanto organo preposto alle indagini e all'azione penale in grado di operare uniformemente in tutta l'Unione. Attualmente, il compito generale di agevolare lo scambio di informazioni e coordinare le indagini e le azioni penali nazionali, senza però poterle svolgerle, è affidato a **Eurojust** e **Europol**.

Con la proposta di riforma di Eurojust la Commissione intende allineare tale organismo alla Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate e stabilire un collegamento fra Eurojust e la Procura europea, così da portare a uno scambio più efficace di informazioni e a una migliore cooperazione fra le autorità nazionali.

Per quanto riguarda Europol, questo fornisce *intelligence* e supporto alle attività di contrasto nazionali, ma a norma dell'articolo 88 del TFUE non può svolgere autonomamente indagini sui reati, e deve condurre qualsiasi azione operativa in collegamento e di concerto con le autorità di contrasto nazionali. Il 27 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013) 173 def.), con l'intento di allinearne le competenze al TFUE e di farne una piattaforma per lo scambio di informazioni, assegnandogli inoltre nuove responsabilità in materia di formazione. La proposta non contempla, tuttavia, il potere di svolgere indagini di polizia né di polizia giudiziaria nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea<sup>4</sup>. Su tale proposta si vedano la posizione del Consiglio Giustizia e Affari interni del 6 giugno 2013 (3244a Sessione del Consiglio) e il progetto di relazione del Parlamento europeo del 19 giugno 2013, nonché la Risoluzione della 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica approvata nella seduta del 16 luglio 2013 (Doc. XVIII n. 12).

L'OLAF ha il compito di indagare sulle frodi e sulle attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione, con competenze limitate alle indagini amministrative. La proposta di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Su cui si veda la posizione del Consiglio Giustizia e Affari interni del 6 giugno 2013 (<u>3244a Sessione del Consiglio</u>).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il pacchetto di misure legislative è annunciato dalla comunicazione della Commissione europea "Tutelare meglio gli interessi finanziari dell'Unione: una Procura europea e un nuovo Eurojust" (COM(2013) 532 final).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sulla proposta di regolamento concernente Europol, si veda la <u>Scheda di valutazione n. 24/2013</u>, a cura dell'Ufficio dei rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea.

modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF (riforma dell'OLAF) è stata adottata l'11 settembre 2013 (<u>regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013</u> del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio). Con tale riforma la Commissione ha inteso migliorare lo scambio di informazioni fra l'OLAF e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché con gli Stati membri, prevedendo una migliore *governance* e una serie di garanzie procedurali per le persone oggetto di indagine, senza però attribuire all'OLAF strumenti di azione aggiuntivi, in particolare poteri di indagine penale.

La proposta in oggetto prevede l'utilizzo di una parte delle risorse dell'OLAF, in particolare il personale specializzato di cui dispone e l'uso delle reti che l'OLAF ha sviluppato nel corso degli anni nel settore delle indagini antifrode, anche al fine di evitare una sovrapposizione fra le indagini amministrative e quelle penali. L'OLAF dovrebbe, inoltre, contribuire al funzionamento della Procura europea prestando sostegno specifico alle analisi di polizia scientifica e sostegno tecnico e operativo ai fini delle indagini e della raccolta delle prove nei casi di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

# Consultazione delle parti interessate e valutazioni d'impatto

La Commissione ha consultato le parti interessate in varie occasioni, anche basandosi sulle precedenti discussioni sulla Procura europea iniziate oltre dieci anni fa<sup>5</sup>. All'inizio del 2012 sono stati pubblicati e diffusi *online* due questionari, uno per gli operatori giudiziari e l'altro per il pubblico, le cui risposte si sono dimostrate favorevoli a un intervento per rafforzare il quadro sostanziale e procedurale di lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sostenendo l'idea di una Procura europea. Parallelamente, sono state condotte ricerche sul campo in un certo numero di Stati membri e nel corso del 2012 e a inizio 2013 si sono svolte discussioni e riunioni a livello europeo, nonché numerose riunioni di consultazione bilaterali con le autorità degli Stati membri.

La Commissione ha inoltre effettuato una valutazione d'impatto delle alternative strategiche (<u>SWD(2013) 274</u> final), dalla quale risulta che una Procura europea istituita come organismo decentrato integrato nell'Unione, ma basato sui sistemi giudiziari nazionali, possa offrire il miglior rapporto costi/benefici.

## Sintesi delle misure proposte

Gli obiettivi principali che la proposta si pone sono:

- il rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dello spazio di giustizia e una maggiore fiducia delle imprese e dei cittadini dell'Unione nelle sue istituzioni, nel rispetto di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- l'istituzione di un sistema europeo coerente di indagine e azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- l'efficienza e l'efficacia delle indagini e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- l'aumento del numero di azioni penali e, di conseguenza, del numero delle condanne e del recupero dei finanziamenti europei ottenuti con frode;
- una stretta cooperazione e uno scambio efficace di informazioni fra le autorità europee e le autorità nazionali competenti;

<sup>5</sup> Si vedano il libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea (COM(2001) 715 def. dell'11 dicembre 2001) e il rapporto sulle reazioni a tale libro verde (COM(2003) 128 def. del 19 marzo 2003).

• un effetto dissuasivo sulla commissione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Il capo I enuncia l'oggetto del regolamento, ossia l'istituzione della Procura europea, e definisce una serie di termini usati nel testo.

Il capo II stabilisce gli elementi fondamentali della Procura europea: status, organizzazione e struttura. Il testo prevede che la Procura europea sia istituita quale **nuovo organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica a struttura decentrata** (che si avvalga quindi, in linea di principio, per svolgere le indagini e le azioni penali, di procuratori europei delegati negli Stati membri). Ne precisa, inoltre, le **relazioni con Eurojust**, con cui dovrà cooperare e avvalersi del sostegno amministrativo, secondo quanto previsto dall'articolo 57.

Fra le caratteristiche fondamentali della Procura europea, l'*articolo 5* ne ribadisce l'**indipendenza,** nonché l'obbligo di rendere conto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea in merito alle sue attività generali, in particolare con la relazione annuale di cui all'*articolo 70*.

La procedura di nomina del procuratore europeo prevede la nomina da parte del Consiglio (che decide a maggioranza semplice), con l'approvazione del Parlamento europeo, per un periodo non rinnovabilie di otto anni.<sup>6</sup> La procedura di revoca è affidata alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 11 della proposta descrive i principi fondamentali delle attività della Procura europea: il rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il principio di proporzionalità, l'applicabilità del diritto nazionale agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento, la competenza esclusiva della Procura europea per individuare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, lo svolgimento imparziale delle indagini, il pronto svolgimento dell'azione penale, il sostegno da parte delle autorità competenti degli Stati membri alle indagini e alle azioni penali della Procura europea.

L'articolo 12 prevede che la Procura europea sia competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti con riferimento alla legge nazionale di attuazione del diritto dell'Unione. Qualora tali reati siano indissolubilmente collegati ad altri reati e sia nell'interesse della buona amministrazione della giustizia svolgere le indagini e le azioni penali congiuntamente, la Procura europea è competente anche per questi altri reati, a condizione che i reati di cui all'articolo 12 siano prevalenti e gli altri reati si basino su fatti identici (articolo 13). La Procura europea esercita la sua competenza esclusiva a individuare e perseguire i reati che siano stati commessi in tutto o in parte sul territorio di uno o più Stati membri, oppure da un loro cittadino, da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni (articolo 14).

Il capo III contiene le **regole procedurali applicabili alle indagini, all'azione penale e al procedimento penale** della Procura europea, comprese le modalità di controllo da parte degli organi giurisdizionali nazionali, le decisioni che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, le modalità di esercizio dell'azione penale e il modo in cui gli organi giurisdizionali di merito possono usare le prove raccolte.

Le norme del *capo IV* contengono le **garanzie procedurali** a favore degli indagati e di altre persone coinvolte nei procedimenti avviati dalla Procura europea, in linea con le norme pertinenti, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La proposta

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La selezione si basa su un invito generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a seguito del quale la Commissione stabilisce una rosa dei candidati, chiesto il parere di un comitato composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, membri delle procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo, nonché dal presidente di Eurojust in qualità di osservatore.

prevede che gli indagati o imputati godranno almeno dei seguenti diritti processuali, quali stabiliti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale dello Stato membro: il diritto all'interpretazione e alla traduzione, di cui alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il diritto all'informazione e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine, di cui alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, di cui alla [direttiva 2013/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx xxxx 2013, relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto]<sup>7</sup>; il diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza; il diritto al patrocinio a spese dello Stato; il diritto di presentare prove e di chiedere la nomina di esperti e l'audizione di testimoni.

Il *capo VI* contiene le norme che disciplinano il **regime di protezione dei dati**, che nel contesto specifico della Procura europea precisano e integrano la normativa dell'Unione applicabile al trattamento dei dati personali da parte degli organismi dell'Unione (in particolare il <u>regolamento (CE) n. 45/2001</u> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati). Il compito di controllare il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività della Procura europea è affidato al garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

#### Incidenza sul bilancio

Le norme del *capo VII* disciplinano le questioni inerenti al bilancio e al personale della Procura europea e si basano sulla normativa dell'Unione applicabile, ossia, in materia di bilancio, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e, in materia di personale, il regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica e successive modificazioni.

Ai fini di una maggiore efficienza in termini di costi per il bilancio dell'Unione, la proposta prevede che parte delle risorse attuali dell'OLAF finanzieranno la sede centrale della Procura europea, che si avvarrà a sua volta del supporto amministrativo di Eurojust. La posizione dei procuratori europei delegati genererà qualche costo aggiuntivo nella misura in cui opereranno dagli Stati membri e faranno parte integrante della Procura europea.

Poiché per l'insediamento della Procura europea occorreranno alcuni anni, si prevede un trasferimento graduale del personale dall'OLAF alla Procura europea. La Procura europea andrà a regime non appena l'organico sarà al completo, ossia nel 2023 con 235 membri del personale (180 in organico e 55 esterni). Il costo stimato per il 2023 con tale livello di organico è di circa 35 milioni di EUR.

## Procedura di adozione della proposta

L'articolo 86 del TFUE prevede una procedura legislativa speciale per istituire la Procura europea, che richiede l'unanimità del Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo. Qualora il Consiglio non ottenga l'unanimità sulla proposta iniziale della Commissione, sarà possibile instaurare una "**cooperazione rafforzata**": un gruppo di almeno nove Stati membri potrà sottoporre la proposta al Consiglio europeo perché raggiunga un consenso sul testo; in caso di disaccordo, dopo quattro mesi si considererà concessa l'autorizzazione al gruppo di nove

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> COM(2011) 326 def.

Stati membri di instaurare una cooperazione rafforzata. Gli Stati membri partecipanti dovranno votare la proposta all'unanimità<sup>8</sup>.

\*\*\*

Per quanto riguarda l'Italia, la relazione tecnica inviata dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ritiene le finalità generali del progetto complessivamente positive, in quanto, realizzando un sistema coerente e armonizzato, e quindi più efficace, di indagine e azione penale per fenomeni criminosi con caratteristiche transfrontaliere, rappresenta un decisivo passo avanti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. Ritiene inoltre la proposta conforme all'interesse nazionale, poiché una maggiore armonizzazione ed efficacia nelle azioni di perseguimento delle frodi ai danni dell'Unione europea ha riflessi diretti anche sugli interessi dei cittadini italiani, quali cittadini dell'Unione. Si sottolinea tuttavia che, essendo il regolamento un atto normativo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro, sarà importante verificare se, accanto all'effetto diretto dello strumento, residui la necessità di adottare disposizioni interne tali da renderlo effettivamente operativo nel sistema italiano.

La proposta di regolamento è stata assegnata alla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del **Parlamento europeo**. L'esame in seduta plenaria è previsto il 14 aprile 2014.

La proposta è attualmente in esame presso le Assemblee legislative dell'Unione europea per la verifica di conformità al principio di sussidiarietà<sup>9</sup>. La procedura è stata per ora conclusa:

dal Consiglio federale austriaco, che non ha riscontrato problemi di sussidiarietà;

dal **Senato ceco**, che si è espresso con parere motivato. Quest'ultimo è giunto alla conclusione che la proposta di regolamento non rispetta il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, in quanto si ritiene che la Commissione europea non abbia dimostrato né la necessità né il valore aggiunto di un'azione a livello dell'Unione per istituire la Procura europea, soprattutto in considerazione dei problemi derivanti da tale istituzione e dalle norme relative al suo funzionamento:

dalla Camera dei rappresentanti olandese, che ha espresso parere motivato. La maggioranza dei parlamentari ritiene che la Commissione europea non fornisca motivazioni sufficienti a giustificare il valore aggiunto di un approccio europeo. Sottolinea fra l'altro che, pur riconoscendo l'importanza di strumenti a livello di UE per combattere con efficacia i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il diritto penale è competenza primaria della legislazione nazionale. Osserva quindi che generalmente i reati lesivi degli interessi finanziari vengono commessi a livello nazionale o locale e devono essere pertanto adeguatamente contrastati con una linea ferma a livello locale.

Per quanto riguarda le criticità rese note da altri parlamenti nazionali, si segnala che il **Senato francese**, il **Senato olandese** e il **Parlamento irlandese** hanno in discussione bozze di risoluzioni per l'adozione di pareri motivati.

In particolare, il Senato francese ritiene che la proposta non rispetti il principio di sussidiarietà in quanto la Commissione europea sembra andare al di là di ciò che è necessario per conseguire l'obiettivo di un miglior controllo e di un coordinamento più efficace nel contrasto ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Favorevole all'istituzione di una Procura europea, osserva tuttavia che la previsione di un organismo troppo centralizzato è suscettibile di incontrare ostacoli nell'effettivo esercizio dell'azione penale all'interno degli Stati membri.

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Allo stato attuale, si ritiene probabile che le discussioni preliminari in sede di Consiglio non porteranno in tempi brevi all'adozione con unanimità della proposta, che si prevede sarà dunque esaminata durante le prossime presidenze europee, coinvolgendo anche il semestre di Presidenza italiana.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Per lo stato dell'esame presso i parlamenti nazionali vedi il <u>sito ipex</u>.

Auspica pertanto la creazione di una Procura europea di natura collegiale che designi al suo interno un presidente, nominato a rotazione per paese, coadiuvato da procuratori delegati all'interno degli Stati membri.

Il **Parlamento lituano** non si esprimerà con parere motivato, in sede di Commissione si è tuttavia anch'esso espresso in favore di un modello collegiale di Procura europea.

L'iniziativa legislativa è in corso d'esame presso le **Cortes Generales di Spagna**, dove alcune assemblee legislative regionali hanno inviato relazioni con critiche al rispetto del principio di sussidiarietà.

La Commissione per gli Affari europei presso l'House of Commons del Regno Unito ha pubblicato una relazione avente ad oggetto l'istituzione della Procura europea e la riforma di Eurojust e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, in cui si propone l'adozione in plenaria di un parere motivato sulla proposta relativa alla Procura europea. La relazione ritiene che la proposta della Commissione non rispetti il principio di sussidiarietà, ponendosi in linea con la posizione assunta dal Governo britannico e sottolineando l'opportunità di un approccio a livello nazionale, supportato dagli esistenti meccanismi di cooperazione europea. Dopo ampie argomentazioni, conclude che la Commissione europea non può intervenire in base al principio di sussidiarietà in quanto non ha sufficientemente motivato la necessità del tipo di azione proposta e le ragioni per cui gli obiettivi prefissati possano essere meglio conseguiti a livello di Unione. L'House of Lords discuterà in plenaria l'approvazione di un testo di parere motivato il 28 ottobre.

Le altre assemblee legislative non si prevede al momento adottino pareri motivati.